

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO
"LIBAS CONSUMATORI"

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, in data 25 maggio 2007 in Milano, Via Novi 4, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1:

E' costituita tra i signori:

- Belluscio Francesco, nato a Barice (PZ) il 11/07/1954 e residente a Rozzano (MI), Viale Lazio n. 34, codice fiscale BLL FNC 54L11 A666W;
- Deidda Paolo, nato a Milano il 03/06/1966 e residente a Milano, Via F.lli Rosselli n. 21/4, codice fiscale DDD PLA 66H03 F205A;
- Rizzi Roberto Gianfranco, nato a Milano il 03/10/1974 e residente a Pero (MI), in Via Dante Alighieri n. 1, codice fiscale RZZ RRT 74R03 F205D;
- Tesini Alessandro, nato a Milano il 25/10/1969 e residente a Milano in Via Sorrento n. 24, codice fiscale TSN LSN 69R25 F205C;
- Tesini Alberto, nato a Milano il 28/05/1975 ed ivi residente in Via Sorrento n. 24, codice fiscale TSN LRT 73C 28F205D;

l'Associazione culturale di volontariato senza scopo di lucro denominata "LIBAS CONSUMATORI" che potrà anche essere denominata anche "MOVIMENTO LIBAS CONSUMATORI".

Art. 2:

L'Associazione ha sede in Milano, Via Novi 4.

Art. 3:

L'Associazione non ha fini politici o di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, organizzare, diffondere, trasportare nelle diverse realtà civiche, istituzionali, civili e associative i principi di solidarietà sociale attraverso la tutela dei diritti civili ed umani delle persone. In particolare le attività si articoleranno in Italia nella divulgazione dei lavori prodotti o sostenuti dal movimento, nell'organizzazione di attività di stimolo e di sostegno di programmi e produzione di materiale diretto alla tutela, assistenza, rappresentanza e difesa dei diritti ed interessi individuali, legittimi, collettivi e diffusi di tutti coloro, consumatori e utenti, che fruiscono di servizi assicurativi, bancari, creditizi, finanziari, previdenziali, nonché in genere degli interessi di carattere sociale necessari al pieno sviluppo della persona umana.

Art. 4:

L'associazione "LIBAS CONSUMATORI" è retta dallo Statuto che, firmato dagli stessi soci fondatori, si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 5:

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione per il primo anno e sino all'approvazione della situazione contabile al 31/12/2007 viene così costituito:

Belluscio Francesco (Presidente)

Tesini Alessandro (Vice Presidente)

Rizzi Roberto (Tesoriere)

Art. 6:

Il Presidente viene sin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche e ad assolvere tutti gli adempimenti necessari per la costituzione dell'associazione.

Art. 7:

Al Presidente viene conferita la responsabilità legale dell'associazione.

Inoltre, egli potrà, salvo disposizioni diverse che l'assemblea dei soci dovesse in futuro deliberare, aprire e chiudere conti correnti con istituti di credito a nome dell'associazione, rappresentare l'associazione nei confronti dei terzi, anche nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti

locali, nonché presentare e sottoscrivere le relative dichiarazioni dei redditi ed ogni documento o istanza ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento e lo svolgimento dell'attività sociale.

Art. 8:

Il fondo di dotazione dell'associazione è inizialmente fissato in 500,00 Euro, che i soci fondatori dichiarano di avere già sottoscritto e versato in parti uguali di 100,00 Euro cadauno.

I Soci fondatori

Belluscio Francesco



Deidda Paolo

Tesini Alessandro



Rizzi Roberto



Tesini Alberto



Allegato alla lettera "A":

- Statuto dell'Associazione "LIBAS CONSUMATORI".

Associazione "LIBAS CONSUMATORI" ATTO COSTITUTIVO - ALLEGATO A

Associazione di Volontariato LIBAS CONSUMATORI

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione apolitica e senza fini di lucro denominata "LIBAS CONSUMATORI", che potrà anche essere denominata "MOVIMENTO LIBAS CONSUMATORI"

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione LIBAS CONSUMATORI ha sede in Milano, Via Novi 4.

Articolo 3 - SCOPI SOCIALI

L'Associazione LIBAS CONSUMATORI è una associazione senza fini di lucro composta da cittadini utenti e consumatori che persegue lo scopo di promuovere, coordinare, organizzare, diffondere, trasportare nelle diverse realtà civiche, istituzionali, civili e associative i principi di solidarietà sociale attraverso la tutela dei diritti civili ed umani delle persone. In particolare le attività si articoleranno in Italia nella divulgazione dei lavori prodotti o sostenuti dal movimento, nell'organizzazione di attività di stimolo e di sostegno di programmi e produzione di materiale diretto alla tutela, assistenza, rappresentanza e difesa dei diritti ed interessi individuali, legittimi, collettivi e diffusi di tutti coloro, consumatori e utenti, che fruiscono di servizi assicurativi, bancari, creditizi, finanziari, previdenziali, nonché in genere degli interessi di carattere sociale necessari al pieno sviluppo della persona umana.

Ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:

- svolgere, organizzare e gestire conferenze, incontri, seminari, convegni di studi, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi in generale, nonché tutte le attività similari di carattere divulgativo ed espositivo;
- partecipare a conferenze, incontri, seminari, convegni di studi, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi organizzati da terzi;
- curare le pubblicazioni di libri, opuscoli e stampa in generale; di prodotti audio e video, ivi incluso l'utilizzo di siti web e di internet;
- promuovere studi, ricerche, indagini, interviste e sperimentazioni;
- promuovere, svolgere, organizzare e gestire ogni altra attività utile e opportuna per il conseguimento dei fini associativi.

Le attività sopra indicate potranno essere effettuate anche in collaborazione e con l'appoggio di enti pubblici, enti locali, università e istituzioni di ogni genere.

Potranno inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, essere posseduti o acquistati beni mobili e immobili, anche in locazione e con contratti di leasing, purché utilizzati strumentalmente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potranno anche essere assunti dipendenti e/o collaboratori, purché non soci.

L'attività istituzionale può essere effettuata anche a favore di soggetti terzi gratuitamente.
Essa potrà rivolgersi anche a favore di fasce di popolazione svantaggiata.

L'attività dei soci avviene su base di volontariato, ed è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione opera nell'ambito della propria attività istituzionale in modo autonomo rispetto a qualunque altra associazione, gruppo, movimento o istituzione religiosa, accademica o politica.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quella istituzionale di cui al presente articolo.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere, in osservanza alle norme di legge vigenti, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 4 - DEI SOCI

L'Associazione è costituita da soci persone fisiche di cittadinanza italiana ed estera.

I soci appartengono ad una delle seguenti categorie:

Soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla fondazione dell'associazione, o coloro che sono stati dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione entro dodici mesi dalla costituzione della stessa.

Soci ordinari: sono coloro che, accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo la procedura prevista nel successivo articolo 7.

I soci ordinari partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Soci sostenitori: sono coloro che partecipano alla vita sociale solo mediante il versamento delle quote sociali previste annualmente dal Consiglio di Amministrazione e usufruiscono gratuitamente di alcune iniziative culturali dell'Associazione (distribuzione di stampati, partecipazione a convegni, seminari, ecc.).

Soci onorari: sono coloro che per particolari meriti sono nominati tali dall'Assemblea dell'Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, partecipano alle assemblee dell'associazione con medesimo diritto di voto.

Articolo 5 - QUOTE SOCIALI

L'ammontare delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione.

L'ammontare annuo delle quote associative può essere determinato in modo diverso per ogni categoria di socio.

Articolo 6 - ACCETTAZIONE DEI SOCI

Le richieste di iscrizione all'Associazione, in qualità di socio ordinario e sostenitore, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione firmata da un socio fondatore o da due soci ordinari e sono sottoposte alla insindacabile approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ad eccezione dei soci onorari, i soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, ed esercitare il diritto di voto;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione, attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Articolo 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione all'Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, spetta a tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad esprimere 1 voto.

Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La perdita della qualifica di socio si perde per:

- dimissioni e/o recesso;
- decesso;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La comunicazione di recesso va inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e/o i suoi membri. La delibera di esclusione è comunicata per iscritto al socio ed ha effetto immediato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione il socio escluso può ricorrere all'assemblea dei soci che decide sull'argomento alla prima riunione utile. La decisione dell'assemblea dei soci è inappellabile.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci

Il Collegio dei revisori dei conti

Gli Organi Regionali

Articolo 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto con maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci e resta in carica fino alla durata determinata dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e:

- vigila sulle attività dell'associazione allo scopo di garantire il rispetto dei fini sociali;
- imposta, coordina e organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- propone all'assemblea dei soci i componenti del Consiglio di amministrazione e ne coordina l'attività;

- predisporre la relazione annuale sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

Articolo 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e resta in carica fino alla durata determinata dall'Assemblea dei soci.

Si compone di un numero di membri variante da tre a sette stabilito dall'assemblea dei soci e coadiuva lo stesso Presidente nei compiti di organizzazione e direzione dell'attività associativa. Ne fanno parte il Presidente ed i Consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Tesoriere, che coadiuva il Presidente nella attività di reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi e nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori. I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene per avviso scritto inviato dal Presidente a ciascun componente almeno 8 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma, o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

Sono ammesse le convocazioni consegnate a mano la cui consegna risulta da apposita firma rilasciata dal ricevente.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci o al Presidente.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- la nomina del Vice presidente, il quale all'interno del Consiglio adempie alle funzioni ed ai compiti del Presidente in caso di sua assenza. I compiti e le funzioni del Presidente in caso di assenza anche del Vice Presidente spettano all'Amministratore più anziano.
- la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei soci;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli scopi sociali approvati dall'Assemblea dei soci;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente non socio;
- la nomina di procuratori negoziali e collaboratori esterni dell'Associazione;
- la promozione e l'attuazione dell'attività dell'Associazione;
- l'accettazione di lasciti, eredità, legati, donazioni, liberalità, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
- l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del progetto di schema del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- convocare l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) e la relazione annuale del Presidente;
- la costituzione di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- deliberare in merito all'accettazione di nuovi soci; all'accettazione delle dimissioni dei soci; all'eventuale espulsione dei soci.

La mancata approvazione dello schema del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo (progetto di bilancio) da parte dell'Assemblea dei soci determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata senza indugio e comunque entro due mesi dalla data di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci si riunisce sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono effettuate a cura del Presidente ed in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di questi, dall'Amministratore più anziano.

La convocazione può essere richiesta, oltre che dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, da almeno 3 Amministratori e/o dai soci se ne fa richiesta scritta almeno il venticinque per cento degli stessi.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno otto giorni prima dalla data fissata per la riunione da parte del Presidente, con lettera, fax o comunicazione di posta elettronica inviata a tutti gli associati aventi diritto ad intervenire in assemblea.

La convocazione via fax e/o via posta elettronica è valida a condizione che il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica del socio sia indicato nel libro soci.

Sono ammesse le convocazioni consegnate a mano la cui consegna risulta da apposita firma rilasciata dal socio ricevente.

Sono ammesse deleghe purché in forma scritta e solo a favore di altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci dotati di diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i quattro quinti dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Eventuali successive convocazioni saranno valide con le stesse regole e modalità di funzionamento previste per la seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei soci intervenuti. Viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- approva la relazione annuale presentata dal Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- elegge i membri del Consiglio di amministrazione;
- elegge il Presidente del Collegio Sindacale;
- elegge i membri del Collegio Sindacale;
- delibera su qualsiasi materia che non rientri nelle competenze dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e che non sia di competenza di un altro organo associativo.

L'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- delibera in merito a qualsiasi modifica statutaria;
- delibera in merito allo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Le competenze dell'Assemblea dei soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci.

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti da parte dell'Assemblea dei soci è obbligatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 25 comma 5 della Legge 460/1997.

In tal caso tutti i membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Possono essere nominati Revisori anche soci, ma solo se ciò non contrasta con le disposizioni di legge vigenti.

I Revisori durano in carica 3 anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle Assemblee dei soci e alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – GLI ORGANI PERIFERICI REGIONALI

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea del movimento delibera l'istituzione di organi periferici regionali. Gli organi periferici regionali operano in base alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Associazione. Salvo diversa disposizione prevista dal regolamento, i Presidenti degli organi periferici regionali partecipano con diritto di voto ai Consigli di Amministrazione e alle Assemblee dell'Associazione.

Articolo 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a complessivi 700,00 Euro.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- il reddito del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione;
- i contributi di enti e organismi internazionali e nazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Associazione;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo sociale.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare: inizia il 01 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - CARICHE

La durata di tutte le cariche sociali è stabilita dall'Assemblea dei soci.

Se non specificato diversamente, le stesse durano fino a revoca o dimissioni, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che rimangono in carica per un triennio.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'Associazione.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Le cariche relative al Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere cumulate.

In caso di decadenza definitiva della carica di un Amministratore, per qualunque causa o motivo, al Consigliere di Amministrazione decaduto subentra il primo dei non eletti.

Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d'uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea dei soci successiva si procederà alla sua/loro sostituzione.

In caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione, decade l'intero Consiglio ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto.

Ove il Presidente o il Vicepresidente non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà qualsiasi altro Amministratore e/o qualsiasi socio o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'attività di ordinaria gestione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il supplente più anziano.

Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri dei Revisori dei Conti si riducano a meno di due, l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuova nomina.

Articolo 19 – DURATA, ESTINZIONE O SCIoglimento

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2080.

In caso di estinzione anticipata, scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 della L. 266/1991.

La scelta dell'organizzazione cui devolvere i beni residui spetta all'assemblea dei soci convocata in sede straordinaria.

Articolo 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge 266/1991 e del Decreto Legislativo 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Milano, 25 maggio 2007

I Soci fondatori

Francesco Belluscio

Paolo Deidda

Alessandro Tesini

Roberto Rizzi

Alberto Tesini

Gli organi di Libas sono:
l'assemblea dei soci
il Coordinatore operativo
il Tesoriere
il Coordinamento

I membri degli organi direttivi restano in carica 2 anni.

LIBAS, dietro delibera del Coordinamento, al fine di favorire la sua presenza diffusa su tutto il territorio regionale e nazionale, può attivare responsabili e sedi locali.

articolo 6 - assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci di LIBAS ha tutti i poteri di iniziativa, di organizzazione, di richiesta di informazioni e di promozione delle attività sociali ed elegge i membri del Coordinamento.

L'Assemblea viene convocata per iscritto dal coordinamento almeno due volte l'anno. Deve essere convocata quando sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, accertata la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. E' necessaria la maggioranza dei due terzi per le votazioni interessanti le modifiche statutarie.

Le sedute sono pubbliche.

articolo 7 - il coordinamento

Il Coordinamento è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri.

Ha il compito di predisporre e decidere i programmi e di sorreggere, anche organizzativamente, l'azione di LIBAS. Esso ha funzioni vicarie dell'Assemblea generale dei soci ad esclusione delle votazioni interessanti le modifiche statutarie.

Il coordinamento elegge al suo interno il coordinatore operativo ed il tesoriere.

Il coordinamento può attribuire responsabilità per l'apertura e la gestione di sedi locali di LIBAS.

Il coordinamento si riunisce almeno una volta al mese ed è validamente costituito accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

articolo 8 - il tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economica e finanziaria di LIBAS ed è tenuto a redigere un rendiconto trimestrale di esercizio che viene depositato presso la sede entro i primi cinque giorni del mese successivo.

E' responsabile del funzionamento e della gestione dello Sportello bancario e assicurativo.

articolo 9 - il coordinatore operativo

Il coordinatore operativo ha la rappresentanza legale di LIBAS e deve delegare a membri del coordinamento o a soci la responsabilità dei vari settori o progetti.

articolo 10 -

I membri del coordinamento che, in assenza di giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono e vengono surrogati da altri soci cooptati dal coordinamento medesimo.

articolo

norma transitoria

Il coordinamento è originariamente formato dai soci fondatori e resta in carica 2 anni. Il coordinamento assume

Vincenzo Gfawo Belluso *Al*